

DECRETO DIRIGENZIALE N. 109 del 5 luglio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di ATENA LUCANA (SA) – Piano Regolatore Generale – Competenze Amministrazione Provinciale di Salerno – L.R. 20.30.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 – Controllo di Conformità – AMESSO AL VISTO DI CONFORMITA' CONDIZIONATO.

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, art. 4;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania" Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1540 del 24.4.2003;

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4;

PREMESSO:

- CHE il Comune di ATENA LUCANA (SA) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;
- CHE il Comune di cui trattasi, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato gravemente e classificato sismico con S = 9, e che detta classificazione è stata aggiornata a S = 12, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;

- CHE il Comune in argomento rientra nell'ambito del Bacino Interregionale del fiume Sele, giusta Legge 18.5.1989 n. 183;
- CHE il predetto Comune rientra nella perimetrazione della Riserva Naturale "Foce Sele Tanagro", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1540 del 24.4.2003;
- CHE il suddetto Comune è sottoposta a vincolo di cui al Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42;
- CHE con proprio provvedimento n. 1 dell'11.2.1999, il Commissario ad acta ha adottato il Piano Regolatore Generale del Comune di Atena Lucana (Sa);
- CHE l'Amministrazione Provinciale di Salerno, con deliberazione consiliare n. 102 del 29.11.1999, ha reintegrato il Consiglio comunale del Comune di cui trattasi del potere pianificatorio del P.R.G.;
- CHE con deliberazione consiliare n. 32 del 25.5.2000 il Comune in argomento ha esaminato le osservazioni presentate avverso il P.R.G.;
- CHE con deliberazione consiliare n. 36 del 4.10.2001, il Comune in oggetto ha ritenuto di formulare una propria proposta di Piano Regolatore Generale;
- CHE la citata proposta di P.R.G. è stata depositata e pubblicata e che a seguito di tali adempimenti sono state presentate osservazioni alle quali il Comune di cui trattasi ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 5 del 14.2.2002, decidendo di accoglierne alcune comportanti consistenti variazioni della zonizzazione prevista nel P.R.G.;
- CHE con deliberazione consiliare n. 8 del 24.4.2003, il suddetto Comune ha approvato la relazione di verifica della compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche, e che con il medesimo provvedimento ha riadattato il Piano Regolatore Generale;
- CHE il P.R.G. così come riadattato è stato pubblicato e depositato e che a seguito di tali adempimenti sono state presentate due osservazioni fuori termine, alle quali il Comune in argomento ha controdedotto, con deliberazione consiliare n. 32 del 22.12.2003, decidendo di respingerle entrambe;
- CHE con deliberazione consiliare n. 33 del 4.10.2001, il Comune in oggetto aveva già approvato il Piano di Zonizzazione acustica e che con successiva deliberazione consiliare n. 34 del 4.10.2001 il medesimo Comune ha approvato la Carta dell'uso agricolo del territorio comunale;
- CHE sullo strumento urbanistico generale di cui trattasi, l'A.S.L. SA/3, competente per territorio, con nota n. 584/UOPC103 del 7.7.2003, ha espresso parere favorevole;
- CHE in ordine al P.R.G. in argomento, l'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, con nota n. 953 dell'11.11.2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;
- CHE in merito allo strumento urbanistico in oggetto, la Sezione provinciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 1973 del 18.8.2006, ha definitivamente espresso parere favorevole, con prescrizioni;
- CHE con deliberazione consiliare n. 14 del 3.4.2007, l'Amministrazione Provinciale di Salerno, ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Atena Lucana (Sa);
- CHE successivamente lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;
- CHE dalla Relazione Istruttoria n. 491000 del 4.7.2007 del Servizio Piani Comunali del Settore Ur-

banistica si evince che:

- il Comune di Atena Lucana è risultato destinatario di contributi per la redazione del P.U.C. e del R.U.E.C. per l'annualità 2005 atteso che la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 "Norme sul Governo del Territorio" all'articolo 40 comma 2, prevede la concessione da parte della Regione di contributi finanziari ai Comuni, singoli o associati, per favorire l'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di dotare i comuni dei Piani Urbanistici Comunali "P.U.C." e dei Regolamenti Urbanistici Edilizi Comunali "R.U.E.C.", e la legge regionale 11 agosto 2005 n. 15 ha reso attuabile tale circostanza;
- a tal fine, il Comune in parola, ha sottoscritto l'intesa istituzionale, tra l'Assessore all'Urbanistica della Regione e l'Assessore all'Urbanistica della Provincia di Salerno, finalizzata a garantire, attraverso la concertazione degli Enti firmatari, la pianificazione del territorio regionale, in linea con gli indirizzi di sviluppo contenuti nelle leggi regionali in materia di urbanistica;
- in virtù di quanto su richiamato e dell'art. 44 della L.R. 16/2004, il Comune è tenuto a redigere il P.U.C. in tempi brevi, comunque con i tempi di cui alle citate norme; invero il Comune ha già attivato la procedura di redazione del P.U.C. e del R.U.E.C. come risulta agli atti, anche con la deliberazione delle linee di indirizzo previste dalla citata intesa;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Atena Lucana possa essere ammesso al visto di conformità con le condizioni ivi riportate e che sono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento;
- ai sensi della L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4 comma 2;

DECRETA

- Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, il Piano Regolatore Generale del Comune di ATENA LUCANA (SA), riadattato con deliberazione consiliare n. 8 del 24.4.2003, ed approvato dall'Amministrazione Provinciale di Salerno con deliberazione consiliare n. 14 del 3.4.2007, E' AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA',
- a condizione che l'Ente delegato, sentito il Comune, ai sensi della circolare approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1349 del 23.3.2001, introduca gli adeguamenti qui di seguito riportati:
- va comunque garantita la riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose conformemente alla L. R. 9/90 (minimo 5000 mq); tale previsione può essere assolta con il computo dell'esistente e nell'ambito delle altre aree a standards pubblici, che risultano eccedenti la quantità minima richiesta;
- la previsione del rispetto della L. 13/89 e del D.P.R. 24/07/96 n. 503 e successive modifiche ed integrazioni (eliminazione delle barriere architettoniche) deve essere introdotta nelle N.T.A.;
- nelle N.T.A vanno modificate le seguenti parti, ritenute non congruenti con la normativa urbanistica vigente:
 - art. 4, va stralciato il IV comma poiché superfluo;
 - art. 4, va stralciato il VI comma poiché inammissibile;
 - art. 7, vanno stralciati il II,III,IV, V comma, atteso che la previsione circa l'ammissibilità a P.P. preventivo è quella indicata nella zonizzazione e nelle norme e non può essere discrezionale;
 - art. 7, dopo punto 10, aggiungere gli altri pareri necessari (geologico - art. 89 del D.P.R. 380/2001 - ecc.);
 - art. 9, pag. 10, va stralciato l'ultimo comma poiché inammissibile;
 - art. 17, pag. 17, va stralciato il penultimo comma, atteso che la previsione circa l'ammissibilità a P.P. preventivo è quella indicata nella zonizzazione e nelle norme e non può essere discrezionale;
 - art. 18, Z.T.O. "Bs", va aggiunto quanto previsto dall' art. 7 comma 1 del D.M. 1444/68 ovvero: "per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiari non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico";
 - art. 18, pag. 21 - destinazioni d'uso, eliminare il II comma poiché introduce elementi di genericità inammissibili;
 - art. 20, dopo "sovracomunale." aggiungere: "- per le precedenti sottozone vanno comunque garantiti gli standards minimi di cui all'art 5 del D.M. 1444/68"; inoltre, al fine del rispetto del punto 1.6, titolo II

degli allegati alla L.R. 14/82 (direttive parametri di Pianificazione P.R.G.), va introdotto: “per tali aree deve essere garantita:

- a) l' agevole realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;**
 - b) adeguata viabilità di transito e di penetrazione interna;**
 - c) sufficienza di aree destinate ad attrezzature di servizio, in aderenza agli standards fissati dalle direttive;**
 - d) adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;**
 - e) fattibilità economica e tecnica dei collegamenti con le infrastrutture di comunicazione;**
 - f) idonei impianti di smaltimento e/ o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;**
- art. 20.6, va stralciato il comma II e III poiché consentono interventi in aree contigue non con la medesima destinazione;
 - art. 21, va stralciato il II e III comma da “Nelle zone” a “ventennale” poiché non in linea con il p. 1.8, titolo II della L.R. 14/82;
 - art. 21.1, va aggiunto dopo il punto e7): “i precedenti interventi sono consentiti purché conformi al p. 1.8, titolo II, L.R. 14/82”;
 - art. 21.4 va eliminato, poiché non conforme al p. 1.8, titolo II, L.R. 14/82;
 - art. 22, eliminare al punto “L” da “è consentito la riconfigurazione del lotto con l’acquisizione di terreni limitrofi anche dopo l’entrata in vigore delle presenti norme”, poiché inserisce elementi di indeterminazione;
 - art. 27, va stralciato il penultimo comma : “ Nelle more..ecc.”, poiché in contrasto con le norme precedenti.
- Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.
 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Ing. Bartolomeo Sciannimanica